

**Comunicazione ai produttori e agli importatori di idrofluorocarburi e alle nuove imprese che intendono immettere sul mercato dell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2015**

(2014/C 153/07)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dal regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006<sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento»):

- a) i **produttori** e gli **importatori** che intendono immettere sul mercato dell'Unione almeno 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di idrofluorocarburi nel 2015 e negli anni successivi, che hanno comunicato, in applicazione del regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso sul mercato unionale più di 1 tonnellata metrica di idrofluorocarburi tra il 2009 e il 2012;
- b) le imprese che **intendono immettere** sul mercato dell'Unione almeno 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di idrofluorocarburi nel 2015, che non hanno comunicato, in applicazione del regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso sul mercato unionale più di 1 tonnellata metrica di idrofluorocarburi tra il 2009 e il 2012.

2. Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3. L'immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati nell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento, deve essere contabilizzata nel sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento.

4. Inoltre, l'immissione in commercio di idrofluorocarburi da parte delle singole imprese è subordinata a limiti quantitativi.

La Commissione assegna una determinata quantità di quote alle imprese di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione, in base ai seguenti criteri:

- in conformità dell'articolo 16, paragrafi 1, 4 e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento, per i produttori e gli importatori di cui al punto 1, lettera a), della presente comunicazione,
- in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2 e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento, per le imprese di cui al punto 1, lettera b), della presente comunicazione.

**Unicamente per i produttori e gli importatori che hanno comunicato di avere immesso in commercio idrofluorocarburi dal 2009 al 2012, come indicato al punto 1, lettera a), della presente comunicazione**

5. Qualsiasi impresa che nel 2015 intenda immettere idrofluorocarburi sul mercato unionale deve seguire la procedura descritta ai punti da 6 a 11 della presente comunicazione.

6. L'impresa deve iscriversi nel registro, entro il **1° luglio 2014**. La Commissione europea invierà le coordinate dell'impresa contenute nella banca dati BDR dell'Agenzia europea dell'ambiente nella quale è stata registrata la comunicazione annuale effettuata dall'impresa stessa a norma del regolamento (CE) n. 842/2006. L'impresa è invitata ad aggiornare le proprie coordinate, se necessario, e inviare i «moduli di registrazione» debitamente compilati all'indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Nel sito della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm)) si possono trovare i moduli standard. La registrazione entro il suddetto termine è indispensabile per poter ricevere le quote.

7. Considerato che per il calcolo dei valori di riferimento è necessario escludere, sulla base dei dati disponibili, le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa è invitata a comunicare alla Commissione europea le quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio dal 2009 al 2012 per gli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), per ogni categoria d'uso e di sostanza e per ogni anno dal 2009 al 2012.

Questa informazione, fornita specificando almeno gli elementi sugli usi *esenti* che figurano nel modulo standard reperibile sul sito web ([http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm)), deve essere trasmessa per mail alla Commissione europea all'indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu], entro il **1° luglio 2014**.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 319.

8. L'impresa che intenda immettere in commercio quantitativi supplementari di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento deve compilare e presentare la «dichiarazione relativa al fabbisogno di quote per il 2015» reperibile sul sito della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm)). Il formulario debitamente compilato va inviato all'indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].

9. La Commissione considererà valide soltanto le «dichiarazioni relative al fabbisogno di quote per il 2015» debitamente compilate e senza errori pervenute entro il **1° luglio 2014**.

10. Si invita ogni impresa a presentare, in un unico invio e nel più breve tempo possibile, i «moduli di registrazione», le informazioni relative all'immissione in commercio delle sostanze per «usi esenti» e la «dichiarazione», onde poter eventualmente correggerli e ritrasmetterli prima della scadenza del termine.

11. La presentazione dei «moduli di registrazione» o la «dichiarazione relativa al fabbisogno di quote per il 2015» di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi a partire dal 2015.

**Unicamente per le imprese che non hanno comunicato di avere immesso in commercio idrofluorocarburi dal 2009 al 2012, come indicato al punto 1, lettera b), della presente comunicazione**

12. Le imprese che nel 2015 intendono immettere in commercio idrofluorocarburi devono seguire la procedura descritta ai punti da 13 a 17 della presente comunicazione.

13. L'impresa deve iscriversi nel registro, entro il **1° luglio 2014**. La registrazione si effettua inviando il modulo di candidatura debitamente compilato all'indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Nel sito della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm)) si possono trovare i moduli standard. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di registrazione debitamente compilati e senza errori pervenuti entro il **1° luglio 2014**.

14. L'impresa deve inoltre compilare la «dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi», disponibile online sul sito della Commissione europea ([http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm)), e inviarla all'indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].

15. La Commissione considererà valide soltanto le «dichiarazioni sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi» debitamente compilate e senza errori pervenute entro il **1° luglio 2014**.

16. Si invita ogni impresa a presentare, in un unico invio e nel più breve tempo possibile, i «moduli di registrazione» e la «dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi», onde poter eventualmente correggerli e ritrasmetterli prima della scadenza del termine.

17. La presentazione dei «moduli di registrazione» o la «dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi» di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2015.

---